

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 42755 Anno 2019**

**Presidente: MICCOLI GRAZIA**

**Relatore: SETTEMBRE ANTONIO**

**Data Udiienza: 09/09/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BENDOTTI ANGELO nato a SCHILPARIO il 20/11/1941

avverso la sentenza del 09/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

l'avv. CORALLO PAOLO, difensore della parte civile, conclude per l'inammissibilità. In subordine, per il rigetto. Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;

l'avv. LOSITO FABRIZIO, difensore dell'imputato, insiste nell'accoglimento del ricorso. In particolare insiste nei motivi dal n. 3 al n. 6.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato Bendotti Angelo per aver diffamato la memoria e la reputazione di Ravaglia Mario, deceduto il 23-1-1993. L'imputato aveva - quale autore del libro "I giorni alti - Bepi Lanfranchi e i suoi compagni", edito nel 2011



- accostato il nome del defunto a quello di tale Tartaglia, indicato da una voce popolare come corresponsabile della strage di Rovetta.

2. Per la comprensione dell'accusa si rende necessario un inquadramento storico della vicenda sottostante, come operato dalla Corte d'appello.

Il 28 aprile 1945 furono fucilati quarantadue militi della divisione Tagliamento, inquadrata nell'esercito della Repubblica di Salò. Si trattava di ragazzi compresi tra i quindici e i ventidue anni, che si erano arruolati nell'esercito del Nord-Italia, ricostituito dopo la liberazione di Mussolini, per continuare la guerra a fianco dei tedeschi. Il giorno precedente i militari in questione - saputa della ritirata tedesca e dell'uccisione di Mussolini - si erano consegnati al CNL di Rovetta con la promessa di aver salva la vita. Invece, il giorno 28 aprile giunsero in paese partigiani delle brigate Camozzi, 13 Martiri e G.L. e i quarantadue militi della divisione Tagliamento furono, poco dopo, fucilati.

2.1. Negli anni successivi fu aperta un'inchiesta penale per individuare i responsabili dell'eccidio, terminata con sentenza del 21/4/1951 della Sezione Istruttoria della Corte d'Assise di Brescia, con cui venne dichiarato non doversi procedere nei confronti di vari imputati perché, fu statuito, si trattava di fatti non punibili ai sensi del D.D.L. 12 aprile 1945, n. 194 (i fatti vennero considerati parte di un'azione di guerra).

Dovendo comunque giudicare della contestata diffamazione, la Corte d'appello di Brescia ha considerato - con la sentenza impugnata - che la storiografia successiva ha individuato nella riunione svoltasi nel Caffè Commercio di Clusone il 27 aprile 1945 il momento determinante per la decisione di uccidere i militi in questione (viene citato il libro di Grazia Spada, "Il Moicano e i fatti di Rovetta", edito nel 2008, e quello di Lodovico Galli, di cui si dirà). Anche la dott.ssa Luciana Bramanti, vicedirettrice dell'Istituto bergamasco di studi sulla resistenza, sentita a dibattimento, ha ricordato che all'epoca era diffusa l'opinione che in tale sede si fosse decisa la soppressione dei militi. Tale ipotesi era stata, del resto, indicata fin dal rapporto del 22 dicembre 1949 del mar. Guerrini della stazione carabinieri di Clusone, che si era occupato delle prime indagini. In tale rapporto era riportata la testimonianza di Chiapparini Pietro, partigiano che aveva ricevuto l'ordine di recarsi a Rovetta direttamente da Bepi (Giuseppe) Lanfranchi, comandante della brigata Camozzi, il quale aveva, a sua volta, incontrato il capitano Moicano (Paolo Poduje) reduce dal Caffè Commercio. Nel medesimo rapporto si riferiva che, anche secondo la voce pubblica - riferita al mar. Guerrino dal partigiano Fornoni Zaverio, detto Walter - la decisione di uccidere i militi era stata presa in tale riunione.

A detta riunione avrebbero partecipato, secondo la ricostruzione operata dallo studioso Lodovico Galli, sopra nominato, anche tali "Tartaglia e Max". Il



nome di Tartaglia era comparso, infatti, anche nell'inchiesta svolta, a suo tempo, dalla Sezione Istruttoria del Tribunale di Brescia, tant'è che in data 5 maggio 1950 il Giudice Istruttore aveva chiesto alla Pretura di Treviglio di identificare tale "Tartaglia di Treviglio, comunista ex partigiano", ricevendone risposta negativa (nel senso che non era stato possibile procedere all'identificazione del Tartaglia, sconosciuto in loco, anche dopo l'escussione di numerosi ex-partigiani).

3. Venendo ai fatti di questo processo, la Corte d'Appello rileva che l'imputato, nello scritto che gli è addebitato, ha sottoposto a verifica la ricostruzione degli avvenimenti operata dallo studioso Lodovico Galli nel libro *"L'eccidio di Rovetta 28.4.1945. Una spietata rappresaglia nella bergamasca"*, edito nel 1994, rilevando che l'autore (Galli), nell'indicare - come partecipanti alla riunione svoltasi nel Caffè Commercio di Clusone - i nominativi di Tartaglia e Max, non si era posto il problema della loro identificazione, dando per scontata la correttezza del nominativo segnalato dal Giudice Istruttore (allorché era stata chiesta, alla Pretura di Treviglio, l'identificazione di Tartaglia). L'imputato, sulla scorta di un proprio ragionamento, ha ritenuto di identificare in Tartaglia il partigiano Mario Ravaglia.

3.1. Tale equiparazione è - per la Corte d'appello - fallace per plurimi motivi:

a) perché l'assonanza di Tartaglia con Ravaglia è suggestiva ma priva di concreto significato; b) perché non v'è prova che Ravaglia fosse comunista (anzi, v'è prova che fosse vicino ad esponenti del Partito d'Azione); c) perché anche le indagini demandate, all'epoca, alla Pretura di Treviglio non consentirono di dare un'identità certa a Tartaglia, sebbene Ravaglia fosse generalmente conosciuto e si sapesse del suo ruolo nella brigata Camozzi. Di scarso significato, aggiunge la Corte, è anche il fatto, riferito dalla dott.ssa Ruffini, che negli elenchi dei partigiani della brigata Camozzi provenienti da Treviglio l'unico nominativo avente assonanza con quello di Tartaglia sia dato da Ravaglia, dal momento che la ricerca dei nominativi è stata limitata alla sola brigata Camozzi, mentre dalla zona provenivano anche altri partigiani, inquadrati in altre e diverse brigate, e perché l'elenco esistente presso l'Istituto Storico della Resistenza è incompleto, contenente circa duecento nominativi su un totale di circa quattrocento partigiani inquadrati nella brigata suddetta. In conclusione, non sono stati adottati elementi, dotati di rilievo, che consentano di operare l'identificazione tra i due soggetti.

3.2. Siffatta equiparazione è, per la Corte d'appello, anche diffamatoria, in quanto "appare evidente come indicare taluno quale partecipa alla riunione al Caffè Commercio ponga tale persona in una luce negativa in quanto tale evento risulta oggettivamente collegato alla successiva strage di Rovetta, sia secondo



l'indagine processuale svolta all'epoca sia per l'opinione pubblica corrente sia, ancor oggi, per una parte degli studiosi" (pag. 9).

Del reato, sicuramente sussistente per la Corte d'appello, deve rispondere Bendotti Angelo per non aver usato la necessaria diligenza nella ricerca e nell'utilizzo delle fonti allorché ha associato il nome di Ravaglia a quello di Tartaglia. A giudizio della Corte d'appello, non appare sufficiente ad elidere la portata negativa dell'attribuita partecipazione di Ravaglia al consesso la circostanza che l'autore del libro ritenga che nell'incontro di Clusone del 27 aprile 1945 non sia stata decisa la successiva strage (per Bendotti erano state discusse solamente questioni organizzative), posto che tale tesi non solo non è univoca, ma è anche meno conosciuta. A ciò si aggiunge il fatto, a carico dell'imputato, che questi non fa alcuna menzione diretta della sua opinione in ordine al contenuto della riunione, mentre indica chiaramente quale sia la diversa tesi del Galli e degli altri studiosi. E' vero, poi, che Bendotti riporta, nelle prime pagine del libro, l'intervista effettuata qualche anno prima a Paolo Poduje (ovvero il capitano Moicano, agente di un servizio segreto britannico, incaricato dagli inglesi di coordinare la resistenza partigiana nella zona interessata da questi eventi), il quale si era assunto la totale responsabilità della strage, senza mai parlare di riunione al Caffè Commercio, ma anche questo fatto non può essere - secondo la Corte d'appello - addotto a discolta, in quanto "non equivale ad un'esposizione lineare delle tesi sostenute da Bendotti, né dalla lettura del libro risulta che l'odierno imputato abbia aderito in modo incondizionato alla ricostruzione dei fatti operata dall'intervistato". Del resto, l'imputato era ben a conoscenza dell'importanza assunta nella storiografia dalla riunione svoltasi al Caffè Commercio, tant'è che ne dà atto nel suo libro. Nemmeno rileva, a favore dell'imputato, che nel libro fosse riportata l'intervista fatta a Giuseppe Lanfranchi (il comandante della brigata Camozzi e "persona presente alla strage", il quale aveva escluso che alla riunione al Caffè commercio avessero partecipato persone a nome Tartaglia o Ravaglia), in quanto l'associazione di Tartaglia alla riunione di cui sopra risultava dalle altre fonti sopra specificate, né è chiarito, nel libro, per quale ragione l'autore abbia inteso disattendere il ricordo di Lanfranchi.

Infine, conclude la Corte d'appello, sulla capacità diffamatoria dello scritto non ha influenza il fatto che Bendotti abbia formulato la propria tesi in modo ipotetico, dal momento che l'associazione di Tartaglia a Ravaglia è stata indicata come ragionevolmente certa, senza alcuna menzione di dati contrari.

4. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con sei motivi.

4.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 568, n. 4, 576 e 591, n. 1, cod. proc. pen., per la ragione che è stato ritenuto ammissibile l'appello della parte

civile, nonostante l'assoluzione - dichiarata in primo grado - sia stata pronunciata per carenza dell'elemento soggettivo; il che avrebbe fatto venir meno l'interesse all'impugnazione.

4.2. Col secondo motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, laddove si ritenesse che la norma in questione consenta alla parte civile di impugnare - in sede penale - anche le sentenze di proscioglimento.

4.3. Col terzo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 595 e 43 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo della diffamazione. Contesta che il solo consapevole uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive comporti responsabilità per diffamazione, a prescindere dalla volontà del soggetto agente, e rimarca che, in base ai principi generali sul dolo, anche per la diffamazione occorre la coscienza e volontà dell'azione diffamatoria; il che presuppone almeno l'astratta consapevolezza che le parole e le espressioni sono idonee a ledere l'altrui reputazione. Nella specie, è pacifico, invece, che Bendotti non ha mai voluto o accettato di gettare discredito su un buon amico, qual'era per lui Ravaglia.

4.4. Col quarto motivo lamenta che la Corte d'appello abbia distorto i termini del giudizio sulla colpevolezza. Invero, deduce, per la Corte d'appello la "colpa" di Bendotti è stata quella di aver indicato Ravaglia/Tartaglia come partecipe alla riunione del 27 aprile al Caffè Commercio ("in quanto tale evento risulta oggettivamente collegato alla successiva strage di Rovetta"), laddove l'accusa rivolta (nel capo d'imputazione) a Bendotti è quella di avere, nel suo scritto, identificato Tartaglia con Ravaglia. La Corte avrebbe dovuto dimostrare, quindi, che Bendotti abbia operato detta identificazione con dolo e che l'abbia fatto con la consapevolezza e la volontà di nuocere alla memoria di Ravaglia.

4.5. Col quinto motivo lamenta che la Corte d'appello abbia errato nell'applicazione dell'art. 595 cod. pen., "in relazione alle caratteristiche dell'operato dello storico". Nello sviluppo del motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 51 cod. pen., sotto il profilo del diritto di critica (nella specie, della critica storica).

Deduce che, dopo la pubblicazione, nel 1994, del libro di L. Galli, si era posto il problema della identificazione dei soggetti che, secondo detto autore, avevano partecipato alla riunione al Caffè Commercio di Clusone (il Moicano, un prete, Walter, Max e tale Tartaglia), e che tale problema fu affrontato da Bendotti, storico di professione, proprio per dare risposta agli interrogativi posti dal Galli (che aveva divulgato una voce popolare). Proprio nell'esecuzione dell'incarico (che si era assunto) il Bendotti ha provveduto a identificare con assoluta certezza il Moicano (Paolo Poduje), il prete (don Bravi), Walter (Fornoni Zaverio) e Max (March di Palmstein) e, non potendo identificare con esattezza la persona

di Tartaglia, ha avanzato l'ipotesi che si trattasse di Mario Ravaglia. Ciò ha fatto col massimo scrupolo, interpellando i testimoni oculari della riunione (Poduje e Lanfranchi) e svolgendo una complessa ricerca - in collaborazione con altri studiosi dell'ISREC - sia sulle schede dei partigiani trevigliesi che presso la Corte d'appello di Brescia, ove, grazie all'aiuto di due giudici, poté rinvenire l'intero fascicolo processuale. Si è trattato di un lavoro complesso, durato anni, svolto in equipe e condotto col massimo scrupolo, sicché dovevano ritenersi rispettati i criteri indicati, dalla giurisprudenza, per l'operatività dell'esimente in parola. La conclusione della Corte d'appello è erronea, aggiunge, anche perché ha estrapolato da un intero libro una sola frase, presentata, oltretutto, in modo del tutto anonimo, dopo che con le parole di Lanfranchi era stata esclusa la partecipazione di Tartaglia/Ravaglia alla riunione di Clusone e dopo che con le parole di Poduje era stato escluso che nella riunione fosse stata decisa l'esecuzione dei militi.

4.6. Col sesto ed ultimo motivo deduce l'illogicità della motivazione concernente l'elemento oggettivo del reato, essendo stato "smentito dalle prove in atti" che la riunione al Caffè Commercio fosse collegata alla strage di Rovetta (il ricorrente si riferisce alle dichiarazioni di Poduje, riportate nel libro incriminato) e che Ravaglia abbia partecipato alla riunione suddetta (il ricorrente si riferisce alle dichiarazioni di Lanfranchi, anch'esse riportate nel libro). Infatti, anche Bendotti non ha mai indicato Ravaglia come partecipe alla riunione di Clusone e non ha mai collegato la riunione suddetta alla successiva strage. Sulla questione, deduce, secondo la direttrice dell'ISREC (Bergamo Elisabetta, escussa a dibattimento) "si è giunti ad un punto ormai certo dell'analisi storica".

Infine, deduce, la motivazione è in contraddizione con le parole delle stesse persone offese (le figlie di Ravaglia), le quali non si sono mai dolute dell'accostamento del padre all'esecuzione dei militi della Tagliamento, ma dell'accostamento di Marco Ravaglia al nome di un soggetto che si sempre nascosto, non assumendosi mai la responsabilità della partecipazione alla strage; tanto più che nessuna dimostrazione ha ricevuto la negatività del fatto che integrerebbe la diffamazione.

5. Con memoria depositata in cancelleria in data 5 settembre 2019 la parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso va accolto per la ragione di seguito esposta.

1. Preliminarmente, va rilevato che il problema posto, pregiudizialmente, dal ricorrente, è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.

28911 del 28/3/2019, la quale - nel pronunciarsi sulla ammissibilità del ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione - ha dilatato, per ragioni di trattazione sistematica, l'ambito dell'indagine, illustrando i limiti entro cui è compreso il potere di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 576 cod. pen. consente alla parte civile di impugnare non solo le "sentenze di condanna dell'imputato" (come già prevedeva il codice del 1930), ma - ai soli effetti della responsabilità civile - anche le sentenze di proscioglimento, come definite dal capo II del titolo III del libro VII del cod. proc. pen.; e che, come già rimarcato dalla dottrina, la formula «sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio» è riferibile "sia alle sentenze di non doversi procedere che alle sentenze di assoluzione, essendo unicamente intesa ad escludere le sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare". Parimenti, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno escluso che la parte civile sia priva di interesse all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento, in base alla considerazione che lo stesso sistema normativo ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, per cui una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile - salva l'ipotesi che il giudice penale si sia pronunciato per l'insussistenza del fatto - si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta alla parte civile dal legislatore. In pratica, la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi quegli stessi vantaggi al di fuori del processo penale non può annullare l'interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

2. Infondato è anche il dubbio di costituzionalità dell'art. 576 cod. proc. pen., nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite (e, prima, da una parte della giurisprudenza di legittimità), dal momento che la Corte Costituzionale si è pronunciata proprio sulla questione sollevata dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 9/1/2018, richiamata in ricorso, dichiarando non fondata la relativa questione (sentenza n. 176 del 3/4/2019).

3. Il ricorso è fondato, invece, nella parte in cui deduce l'applicabilità, nella specie, dell'art. 51 cod. pen. e lamenta una inadeguata valutazione dell'elemento soggettivo. Sul punto, è certamente corretta l'impostazione della Corte d'appello, la quale, sulla scorta di una condivisa giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cod. pen.), l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico, il quale implica l'esauritiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi (ex multis, cass., n. 42314 del 2/5/2016). Ugualmente corretto è, poi, il rilievo della Corte d'appello, secondo cui il dolo di diffamazione è di carattere generico, perché prescinde dalla voluntas diffamandi.

Tanto premesso e ribadito, va però aggiunto che il risultato della ricerca storica non è più o meno diffamatorio a secondo che sia corretto o condivisibile, né che lo storico debba essere giudicato, in sede penale, per la valentia nella ricerca o per la perspicacia nei giudizi, trattandosi di aspetti che attengono alla dotazione intellettuale dell'interessato, su cui nessuna valutazione è consentita al giudice penale. Per altro verso, va precisato che la "completezza" della ricerca storica non va confusa con la completezza delle indicazioni bibliografiche, né con l'esauritiva indicazione delle opinioni altrui, dal momento che una tale impostazione trasformerebbe lo storico nel "ragioniere della ricerca", oltre ad appesantire insopportabilmente il lavoro del ricercatore. Ciò che è essenziale, dal punto di vista penale (sotto il profilo che qui interessa), è che il soggetto - il quale si cimenti nella ricostruzione di un evento storico - utilizzi fonti attendibili e verificabili (se esistenti), segua un percorso logico non pretestuoso e si esprima con termini appropriati e continenti.

Sotto altro profilo va ulteriormente considerato che, dovendosi valutare il carattere diffamatorio di un giudizio (di una frase o di un accostamento) espresso in uno scritto articolato, relativo a fatto complesso, caratterizzato dalla partecipazione di numerose persone, non è possibile prescindere dalla complessiva ricostruzione dell'evento, operata dall'autore, e dall'insieme delle informazioni da lui fornite, al fine di accertare se e in quale misura il giudizio possa apparire pretestuoso ed espresso con la consapevole volontà di ledere l'altrui reputazione.

4. Nella specie, Bendotti - nell'ambito di uno scritto che ha avuto la pretesa di ricostruire la storia della resistenza nella bergamasca e di un evento complesso, rappresentato da una strage di 66 anni prima - ha avanzato la tesi (data con



"ragionevole tranquillità") che il nominativo di "Tartaglia", comparso nell'inchiesta svolta dal Tribunale di Brescia agli inizi degli anni '50 del secolo scorso (come il "comunista di Treviglio, ex partigiano"), corrispondesse a quello di Marco Ravaglia. Tanto ha fatto sulla base di sue supposizioni e di un suo ragionamento, certamente non dotato di forza irresistibile e suscettibile di critiche serrate, ma non pretestuoso e non supportato da dati falsi o distorti. Egli - come si rileva dalla pronuncia impugnata - è partito dalla supposizione che il nome "Tartaglia" fosse la corruzione del nome vero (per scelta - come avveniva tra i partigiani - o per errore) ed è giunto ad identificarlo con Ravaglia per l'assonanza linguistica; per la provenienza di Tartaglia da Treviglio (come Ravaglia); perché Ravaglia aveva effettivamente combattuto tra i partigiani della brigata Camozzi, nel cui ambito aveva ricoperto un ruolo di rilievo (era intendente ai rifornimenti); perché alcune fotografie, scattate anni dopo, ritraevano Ravaglia in compagnia di partigiani comunisti; perché, infine, consultando gli elenchi della brigata Camozzi, nessun altro nominativo aveva assonanza con quello di Ravaglia. In questa sequenza, valorizzata da Bendotti, non vi sono, all'evidenza, dati falsi o distorti, bensì dati soggettivamente interpretati, con logica discutibile e claudicante, ma non per questo idonei a fondare la responsabilità per diffamazione, giacché rimandano ad un ragionamento che, per quanto debole, non appare pretestuoso e non è idoneo a fuorviare il lettore, il quale rimane in condizione di apprezzare la "forza" del ragionamento spiegato dall'autore e di farsi un'opinione propria sul fatto. Né, d'altra parte, la Corte d'appello (che non ha mai messo in discussione la continenza delle espressioni e la rilevanza pubblica dell'accertamento effettuato, a modo suo, da Bendotti) ha indicato fatti - diversi da quelli illustrati e colpevolmente ignorati da Bendotti - che avrebbero dovuto diversamente orientare quest'ultimo, essendosi limitata a ribadire che, secondo altri autori, Tartaglia era rimasto sconosciuto agli inquirenti e tale era tra gli stessi partigiani. Tali obiezioni non appaiono, però, risolutive, sia perché di esse si dà atto nello stesso libro incriminato, sia perché l'indicazione di Tartaglia - data dal Giudice Istruttore ai carabinieri di Treviglio - aveva indirizzato le indagini di questi ultimi verso un nominativo determinato e verosimilmente di fantasia. D'altra parte, l'esito negativo delle indagini - svolte a suo tempo - rappresenta proprio la ragione per cui Bendotti s'è sbilanciato con la sua ipotesi.

Le osservazioni che precedono portano ad escludere che i limiti della critica storica siano stati - nella specie - travalicati.

5. A conclusioni non dissimili occorre giungere per la valutazione - che è stata fatta - dell'elemento soggettivo. Non c'è dubbio che il dolo di diffamazione prescinda dalla volontà di diffamare (circostanza valorizzata dalla Corte

d'appello), ma è altrettanto indubbio che, per aversi responsabilità penale, occorra pur sempre, per la sussistenza del reato di cui all'art. 595 cod. pen., la coscienza e volontà - anche sotto forma di dolo eventuale - di ledere l'altrui reputazione. La Corte d'appello ha ricordato che, per Bendotti, la riunione di Clusone non rappresentò l'occasione in cui fu decisa la strage, in quanto, per l'imputato, furono affrontate, nel corso della stessa, solo questioni organizzative. La stessa Corte d'appello riferisce che, nel suo libro, Bendotti riporta, in apertura, l'intervista a Paolo Poduje, collocato ai massimi livelli nella gerarchia partigiana del bergamasco, il quale si assunse la responsabilità esclusiva della strage, escludendo che della sorte dei militi della Tagliamento si fosse parlato in una qualche riunione allargata. Sempre la Corte d'appello riferisce dell'intervista - riportata nel libro - di Bendotti a Bepi Lanfranchi (il comandante della brigata Camozzi), il quale aveva escluso che alla riunione di Clusone avesse partecipato una persona a nome Tartaglia o Ravaglia. Tali elementi non escludono, per la Corte d'appello, la consapevolezza di Bendotti di ledere la reputazione di Ravaglia, in quanto, argomenta il giudicante, la tesi - formulata da Bendotti - che nella riunione di Clusone si parlò solo di problemi organizzativi non è univoca e anche la meno conosciuta; dall'esposizione fatta nel libro non risulta che Bendotti abbia aderito in modo incondizionato alla ricostruzione di Poduje, né a quella di Lanfranchi, sicché non risulta superata, né adeguatamente confutata, l'opinione di coloro che vogliono la riunione di Clusone prodromica all'eccidio di Rovetta, con i conseguenziali riflessi sulla reputazione di coloro che vi avrebbero preso parte. Tale lettura prescinde, però, dalla considerazione - fatta in sentenza - che anche l'opinione da ultimo riportata rappresenta un'ipotesi storiografica, non supportata da prove inequivocabili, sicché non può addebitarsi a Bendotti di non averla adeguatamente confutata prima di istituire una corrispondenza tra Tartaglia e Ravaglia; né gli si può addebitare - sotto il profilo del dolo - di aver adottato una modalità espositiva che non contiene la chiara ripulsa della tesi suddetta, una volta accertato che Bendotti ha comunque escluso - anche attraverso l'escussione delle fonti dirette - la rilevanza (per la sorte dei militi della Tagliamento) della riunione svoltasi al Caffè Commercio, giacché nella soggetta materia le modalità espositive, allorché siano incongrue o poco chiare, rimandano alla colpa, e non già al dolo.

In ogni caso, la chiara opzione di Bendotti (la Corte d'appello ricorda che, per l'imputato, nella riunione di Clusone si discussero solo problemi organizzativi) pone seriamente in dubbio la consapevolezza dell'imputato di ledere, attraverso l'accostamento di Tartaglia a Ravaglia, la reputazione di quest'ultimo. Una siffatta consapevolezza gli sarebbe dovuta derivare, invero, secondo la Corte d'appello, dalla sola conoscenza della tesi contraria, seppur non condivisa; vale a dire, da un dato che, per quanto si è detto, era comunque



opinabile e incerto nel suo significato, essendo rimasti completamente sconosciuti i contenuti della riunione e l'atteggiamento in essa tenuto dai soggetti che vi avevano preso parte. Ne consegue che non è sufficiente, per predicare la consapevolezza dell'effetto diffamatorio connesso alla tesi sostenuta, la sola consapevolezza che, secondo altra storiografia, la riunione di Clusone fu prodromica alla strage.


Tali considerazioni, unitamente a ciò che si è detto al paragrafo precedente, comportano che la sentenza impugnata deve essere annullata per l'insuperabile deficienza dell'elemento soggettivo.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 9/9/2019

Il Consigliere Estensore  
(Antonio Settembre)



Il Presidente  
(Grazia Miccoli)



CORTE DI CASSAZIONE  
V SEZIONE PENALE